

Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010 e per la valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini della progressione economica per classi stipendiali, di cui all'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010

Testo coordinato con lo Statuto e con il Regolamento Generale di Ateneo ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Generale emanato con D.P. n. 14 dell'8 gennaio 2024

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, e all'art.1, comma 629, della Legge 205/2017

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Enna "Kore", nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei criteri stabiliti dall'ANVUR.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni, le modalità per valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, in servizio presso l'Università degli Studi di Enna "Kore", finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010 e all'art. 1, comma 629 della Legge 205/2017.

Art. 2 - Attività didattica e regime di impegno dei professori e dei ricercatori

1. È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello studente.
2. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito.
3. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
4. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
5. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al precedente comma 2 è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori

1. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente l'attività didattica loro attribuita, nel rispetto degli orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti che

non possono essere modificati senza preventiva autorizzazione del Coordinatore del Corso di Studio.

2. Qualora il docente per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali) non possa assolvere i propri compiti, ha l'obbligo di darne tempestiva informazione tramite gli strumenti informatici di comunicazione agli studenti. Ogni variazione dell'orario delle lezioni e ogni impedimento devono essere comunicati al Direttore del Dipartimento e al Coordinatore del Corso di Studio i quali, nell'interesse del regolare svolgimento dell'attività didattica, adottano le misure di rispettiva competenza.

Art. 4 - Programmazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. Nell'ambito della programmazione didattica della struttura di afferenza, sono attribuiti, ogni anno accademico, i compiti didattici e di servizio agli studenti.
2. Tali compiti vengono assegnati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari, alla tipologia di insegnamento e all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca, nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico e delle linee di indirizzo deliberate dal Senato Accademico. Fermo restando il principio generale di parità di carico didattico del personale docente di pari qualifica, è ammessa una differenziazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, anche in relazione alla copertura di cariche accademiche e/o istituzionali.

Articolo 5 - Attività di ricerca

1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a presentare al Consiglio di Dipartimento di afferenza, ogni due anni, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del biennio di servizio precedente.
2. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca sono definiti dall'ANVUR, fatta salva la competenza esclusiva dell'Ateneo a valutare positivamente o negativamente le attività dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.

TITOLO II

AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DELLA RICERCA AI SENSI DEI COMMI 7 E 8 DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 240/2010

Articolo 6 - Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti.

1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare annualmente su apposito registro, predisposto dall'Ateneo anche in formato digitale, lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti e ad annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni e altre attività formative e integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente ai giorni e agli orari di effettiva presenza per il tutorato e per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio. Nel registro vengono riportate altresì la partecipazione agli organi collegiali e l'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, unitamente all'eventuale riduzione dell'impegno didattico.
2. Il contenuto del registro delle attività didattiche ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, ciascun docente è responsabile personalmente di quanto dichiarato, nel rispetto della normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7 - Verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. I registri sono accessibili in ogni momento al Rettore, al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e al Coordinatore del Corso di Studio, i quali sono tenuti a mettere in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i registri compilati vengono acquisiti dal Direttore del Dipartimento di afferenza per la verifica di riscontro.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Direttore del Dipartimento comunica al Rettore gli esiti della verifica dell'autocertificazione sia in relazione alla consegna del registro, sia con riguardo all'eventuale mancata o incompleta compilazione, che in relazione all'accertamento della conformità o non conformità dell'attività didattica effettivamente svolta.

Art. 8 - Verifica dei risultati dell'attività di ricerca

1. Gli esiti della verifica dell'attività di ricerca concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6, comma 8, della medesima Legge.
2. I docenti che sono interessati ad essere inclusi nelle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la selezione e progressione del personale accademico, nonché negli organi di valutazione dei progetti di ricerca presentano al Rettore un'istanza, autocertificando il possesso dei requisiti definiti dall'ANVUR e dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 - Attestazione di valutazione positiva per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010

1. I docenti che hanno ottenuto una valutazione positiva sull'attività didattica e di servizio agli studenti e sui risultati dell'attività di ricerca possono partecipare alle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. 2. L'attestazione di valutazione positiva ha validità annuale ed è rilasciata dal Rettore previa deliberazione del Senato accademico.

TITOLO III ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE

Art. 10 - Maturazione classi – termine della procedura

1. La maturazione degli scatti stipendiali ai sensi della legge n. 240/2010 e dell'art.1, comma 629, della legge 205/2017, avviene su base biennale.
2. L'attribuzione delle relative classi deriva dalla valutazione positiva delle attività di didattica, di ricerca e gestionali svolte nel periodo utile di riferimento. Ai sensi dell'art. 1 comma 629 della legge n. 205/2017, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto.
3. Ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, che hanno maturato il requisito di servizio necessario per essere sottoposti alla valutazione utile alla progressione delle classi, sono tenuti a presentare, unitamente alla

richiesta, la relazione biennale sul complesso dell'attività didattica e di ricerca, oltre che di altre attività istituzionali, svolte secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 14, della legge 240/2010. Tale richiesta va inviata, successivamente al visto del Direttore del Dipartimento di afferenza, entro il 30 settembre dell'anno di maturazione del nuovo scatto stipendiale. La richiesta di attribuzione dello scatto e la relazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica al Protocollo Generale di Ateneo. Le informazioni contenute nella relazione vanno autocertificate dal sottoscrittore, pena nullità della stessa, ai sensi del DPR 28.12.2000 n° 445.

Art. 11 - Criteri di valutazione individuale

1. La valutazione individuale considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolta nei due anni accademici precedenti l'anno di maturazione dello scatto.
2. Ai fini del presente Regolamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per attività didattica si intende:
 - l'attività di didattica frontale svolta personalmente dal professore o dal ricercatore relativa a insegnamenti, parti di insegnamenti;
 - seminari ed esercitazioni;
 - attività di servizio agli studenti, quali attività di orientamento universitario e di orientamento post- lauream;
 - attività di verifica dell'apprendimento;
 - attività di relazione e correlazione delle tesi di laurea;
 - attività di tutorato;
 - impegni presso le Summer School;per attività di ricerca si intende:
 - lavori e pubblicazioni scientifiche (vengono considerate le pubblicazioni scientifiche che risultano dal Catalogo della Ricerca di Ateneo). I professori e i ricercatori sono tenuti ad aggiornare l'elenco delle pubblicazioni nel Catalogo della Ricerca di Ateneo);
 - coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca;
 - altri prodotti della ricerca;per attività gestionale si intende:
 - partecipazione alle adunanze degli organi collegiali del Dipartimento di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 75% al netto delle assenze giustificate;
 - appartenenza a organi di Ateneo;
 - direzione e coordinamento di strutture accademiche;
 - deleghe specifiche da parte degli organi.

Art. 12 - Commissione di valutazione

1. La valutazione viene effettuata dalla Commissione di valutazione, composta dal Rettore, che la presiede, e da due professori ordinari individuati dal Rettore tra coloro che non possono presentare istanza di progressione nell'anno del mandato della Commissione, sentito il Consiglio di amministrazione. La Commissione è nominata annualmente entro il 31 gennaio ed opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
2. La valutazione avrà luogo non oltre il 15 novembre di ogni anno.

Art. 13 – Procedura di valutazione

1. La Commissione di valutazione accerta la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente Regolamento, nonché il possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale sulla base dei criteri di seguito individuati. Per quanto concerne:
 - a) l'attività didattica, i corsi insegnati con il numero degli studenti, i risultati della valutazione da parte degli studenti le tesi seguite nei diversi livelli. Per tale requisito si fa riferimento alle risultanze dei registri ufficiali sottoscritti dal docente e depositati in Ateneo. In particolare, ai fini dell'eventuale valutazione positiva, dovrà risultare nel biennio un impegno didattico di:
 - almeno 240 ore di didattica frontale per i professori in regime di tempo pieno;
 - almeno 180 ore di didattica frontale per i professori in regime di tempo definito;
 - almeno 180 ore di didattica frontale per i ricercatori in regime di tempo pieno;
 - almeno 120 ore di didattica frontale per i ricercatori in regime di tempo definito;
 - b) l'attività di ricerca, acquisendo dall'Area Didattica e Ricerca i lavori pubblicati, le sedi di pubblicazione, l'indicazione dell'impact factor della rivista su cui si è pubblicato se si tratta di un articolo scientifico. Rispetto alla ricerca, la valutazione positiva sarà attribuita se il richiedente ha pubblicato ovvero ha avuto accettati nel biennio solare almeno due prodotti scientifici nelle categorie ammissibili per la valutazione nella VQR-ANVUR. Per chi nel biennio di riferimento abbia ricoperto la carica di Direttore di Dipartimento o di Direttore di Scuola, la valutazione positiva sulla ricerca potrà essere attribuita anche se nel biennio avesse pubblicato solo un prodotto scientifico. In tutti gli altri casi vale la regola generale;
 - c) le attività gestionali previste dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ateneo, acquisendo i relativi provvedimenti di incarico o di incarichi svolti e i risultati conseguiti in tale attività. Rispetto alle attività gestionali si fa riferimento alle partecipazioni, nel biennio precedente la data di maturazione del diritto allo scatto, ai consigli degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento e Consiglio di Corso di Studio) con una percentuale di presenza non inferiore al 75% al netto delle assenze giustificate. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le strutture amministrative dell'Ateneo. Gli obblighi relativi alle attività gestionali e di ricerca sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: senatore accademico, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Presidio di Qualità di Ateneo.
2. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 8 mesi.
3. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 16 mesi.
4. Ai fini della valutazione positiva della richiesta di progressione della classe stipendiale è necessario il superamento della soglia minima prevista per la didattica e di quella prevista per la ricerca, integrata dall'impegno gestionale. Se l'esito della verifica di almeno uno dei tre punti fosse negativo il soggetto conseguirebbe un giudizio negativo.

Art. 14 - Conclusione della procedura di valutazione

1. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio positivo o negativo sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso, entro 30 giorni, al Consiglio di amministrazione che delibera in merito.
2. Gli scatti stipendiali vengono attribuiti con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato. Gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto stipendiale decorrono dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
3. In caso di valutazione negativa, da comunicare all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di amministrazione, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.

Articolo 15 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.